



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

105ª Seduta pubblica – Martedì 25 luglio 2023

Deliberazione legislativa n. 20

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BOZZA, ANDREOLI, BET, CORSI, PAN, PICCININI, RIGO, VALDEGAMBERI E VENTURINI RELATIVA A “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003 N. 40 “NUOVE NORME PER GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA” E ADOZIONE DI MISURE DI VALORIZZAZIONE DEI DISTRETTI DEL CIBO”.

(Progetto di legge n. 199)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Bozza, Andreoli, Bet, Corsi, Pan, Piccinini, Rigo, Valdegamberi e Venturini relativa a “*Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 “nuove norme per gli interventi in agricoltura”*”;

UDITA la relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere *Alberto BOZZA*, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il D.lgs. n. 228 del 12 dicembre 2001 costituisce un importante corpus normativo volto alla modernizzazione del comparto agricolo; fra le varie norme, il decreto prevede all'art. 13 l'individuazione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità: con tale norma si definiscono come distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati dalla presenza di una poliedrica attività agricola significativa dal punto di vista economico e caratterizzata da interdipendenza funzionale fra le varie imprese agricole e agroalimentari del territorio, connotate anche dalla presenza di prodotti tradizionali e tipici, demandando alle singole regioni il compito di dare attuazione ai distretti.

La diversa connotazione geografica delle varie Regioni e la necessità di diversificare la strategia territoriale a seconda della presenza di diversi prodotti di qualità tipici della regione di produzione, non con riferimento esclusivo alle produzioni DOP/IGP, hanno indotto il legislatore nazionale a delegare alle regioni l'adozione dei criteri per l'individuazione dei distretti, consentendo così di avviare una programmazione nel territorio con il coinvolgimento di tutte le realtà interessate, sia pubbliche che private, valorizzando così la specificità di ogni singolo territorio e la presenza nello stesso di specifiche risorse materiali e immateriali oltre che delle

necessarie produzioni agricole di qualità, con l'obiettivo anche di ottenere certificazioni di qualità ulteriori rispetto a quelle che già caratterizzano l'ambito territoriale.

La Regione del Veneto, tra le prime in Italia, ha provveduto a dare attuazione alle previsioni del D.lgs. 18/05/2001 n. 228 in materia di modernizzazione del settore agricolo, con l'approvazione della Legge regionale n. 40 del 12/12/2003; in particolare al Titolo III, CAPO I della legge vengono presi in esame e definiti i distretti rurali e i distretti agroalimentari di qualità (artt. 7 e 8) demandando poi alla Giunta Regionale il compito di definire gli aspetti operativi e le relative procedure per il riconoscimento dei distretti (art.9).

L'art. 1 comma 499 della L. 27 dicembre 2017 n. 205 ha successivamente riformato l'art. 13 del citato D. Lgs. 228/2001, istituendo, in alternativa ai distretti rurali e agroalimentari di qualità come originariamente previsti, i "distretti del cibo", definiti come sistemi produttivi territoriali caratterizzati da un fattore aggregante rispetto al sistema produttivo agricolo al fine di favorire lo sviluppo territoriale, la sicurezza alimentare, ridurre l'impatto ambientale, salvaguardare il territorio; una visione pertanto più ampia caratterizzata anche da finalità di livello superiore quali la sostenibilità ambientale, l'integrazione con le varie realtà territoriali anche per valorizzare il territorio sotto ogni profilo, incluso quindi l'aspetto turistico ed enogastronomico.

I Distretti del cibo così come individuati costituiscono un nuovo modello di sviluppo nato per fornire a livello nazionale ulteriori opportunità e risorse per la crescita e il rilancio delle filiere agroalimentari e dei rispettivi territori.

Il nuovo modello inoltre è caratterizzato dalla opportunità di dare impulso alla costituzione di nuove realtà, anche con valenza interregionale, con la possibilità di accedere a finanziamenti dedicati; in questo modo il Distretto del cibo, una volta riconosciuto e iscritto nell'apposito Registro nazionale, può ottenere vantaggi in termini di sinergie e network, con riconoscimento di ulteriore appeal anche in termini turistici.

In buona sostanza ora, nella nuova definizione, i distretti del cibo rappresentano uno strumento di programmazione e progettazione territoriale, in grado cioè di mettere in sinergia fra loro le varie realtà agroalimentari, commerciali, turistiche di un determinato territorio consentendo così un rilancio complessivo anche sui competitivi mercati internazionali per quanto concerne, in particolare ,l'attrattiva turistica e l'esportazione dei prodotti del territorio, con positive ricadute in termini anche occupazionali.

La Giunta regionale del Veneto, in attuazione dell'art. 9 della LR 40/2001, ha poi emanato disposizioni attuative per il riconoscimento dei distretti del cibo con DGR n. 151 del 09/02/2021, modificando e integrando la precedente DGR n. 1863/2019.

In questo diverso e più ampio contesto, appare pertanto opportuno ridefinire a livello regionale un quadro normativo aggiornato, che possa fungere da volano alle nuove esigenze, caratterizzate da un lato dalla rinnovata necessità di preservare e caratterizzare il territorio regionale e le sue tipicità, dall'altro di dare nuovo impulso alla concertazione fra i vari soggetti, alla valorizzazione delle varie esperienze, al coinvolgimento con nuovi attori che, aderendo ai distretti, possano portare un know how aggiuntivo e consentire uno sviluppo delle attività con effetti positivi a cascata per tutti gli operatori della filiera.

Si tenga presente al riguardo che la geografia dei distretti del cibo in Italia su base regionale denota divergenze particolarmente significative se si confrontano, ad esempio, il numero di distretti del cibo presenti in alcune regioni come la Toscana (37),

la Campania (23), la Lombardia (17), in rapporto a quelli presenti nella Regione del Veneto che conta la presenza di soli 5 distretti del cibo.

Da qui l'esigenza di approvare un aggiornamento del quadro normativo, così da poter disporre di uno strumento che possa fungere da volano per incentivare la costituzione di nuovi e qualificati distretti del cibo, sottolineando l'eccellenza di alcuni territori particolarmente identitari e attivi nella produzione di eccellenze di affermata e riconosciuta qualità.

In tale prospettiva, potrà essere pertanto valorizzata la presenza nel territorio di "brand" della Regione Veneto particolarmente attrattivi anche in termini turistici, allungando così la filiera dell'indotto fino a comprendere le attività collegate direttamente o indirettamente ai prodotti tipici, fino alla commercializzazione degli stessi, alle attività di ristorazione, ai percorsi turistici, alle attività degli agriturismi.

A titolo di esempio, potranno così essere proposti progetti idonei a caratterizzare specificatamente un singolo territorio ben individuato e caratterizzato dalla presenza di molteplici produzioni tipiche, quale a titolo esempio il territorio dei cosiddetti "domini scaligeri" con estensione territoriale che comprende Verona e la sua provincia, il territorio del Lago di Garda e anche località del confinante Trentino Alto Adige, caratterizzato da interconnessioni e dalla presenza di molteplici produzioni di qualità.

L'approvazione di misure incentivanti la costituzione dei distretti del cibo potrebbe sostenere uno sviluppo di questa importante opportunità colmando così il gap attualmente esistente rispetto ad altre regioni.

La presente proposta mira pertanto ad introdurre e sottolineare alcune esigenze, tra le quali si evidenzia in particolare la necessità di premiare attraverso il riconoscimento di criteri di priorità e preferenza iniziative che, in attuazione del sistema di sviluppo locale partecipativo previsto dagli artt. 31 e 32 del Reg. (UE) 2021/1060, potranno migliorare la sinergia fra gli operatori della filiera creando necessarie interazioni fra i processi di produzione, trasformazione, commercializzazione e promozione dei vari prodotti del distretto: si pensi ad esempio all'opportunità di coinvolgere gli operatori del turismo, della ristorazione e delle strutture ricettive in genere, all'avvio di percorsi virtuosi per la sostenibilità ambientale e l'economia circolare, per il risparmio energetico e così via.

Venendo al contenuto della presente proposta di legge, l'art. 1 abroga l'art. 7 "Distretti rurali della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura", in quanto la fattispecie dei distretti rurali risulta ora ricompresa all'interno della nozione di distretti del cibo introdotta dall'art. 1, comma 499 della L. n. 205/2017.

L'art. 2 introduce una modifica dell'art. 8 della LR 40/2003 definendo la fattispecie dei distretti del cibo in sostituzione dei superati distretti rurali e agroalimentari di qualità, prevedendo l'ambito di operatività dei distretti del cibo e le loro caratteristiche fondamentali.

Analogamente l'art. 3 modifica l'art. 9 della LR 40/2003 introducendo una nuova procedura per la definizione delle modalità operative di riconoscimento dei distretti del cibo da parte della Giunta Regionale e incentivando la costituzione di forme aggregative dei sistemi produttivi territoriali.

L'art. 4 prevede una norma di prima applicazione utile a precisare che i distretti già riconosciuti vengono considerati a tutti gli effetti distretti del cibo, fino all'approvazione delle disposizioni attuative della Giunta regionale.

L'art. 5 prevede una correzione semantica mentre il successivo art. 6 introduce un nuovo articolo all'interno della LR 40/2003 che demanda alla Giunta regionale

l'individuazione di criteri e modalità per sostenere i distretti del cibo ai fini di poter accedere ai finanziamenti strutturali dell'Unione Europea per l'ambito territoriale di riferimento.

Il successivo art. 7 propone di modificare l'art. 57 precisando che il fondo di rotazione attivabile tramite la finanziaria regionale Veneto Sviluppo Spa possa essere destinato a finanziare l'operatività dei distretti del cibo riconosciuti.

Completa il testo l'art. 8 che contiene la clausola di neutralità finanziaria.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, in data 5 luglio 2023 ha approvato a maggioranza il progetto di legge regionale n. 199 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli, Cecchetto, Cestari, Pan con delega Rigo, Possamai, Puppato); Zaia Presidente (Centenaro, Cestaro, Gerolimetto, Giacomini); Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza).

Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi: Partito Democratico Veneto (Zottis); Misto (Lorenzoni).

È stato incaricato a relazionare in Aula il Consigliere Alberto Bozza. Correlatrice la Consigliera Cristina Guarda.”;

UDITA la relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera *Cristina GUARDA*, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la proposta di legge regionale a prima firma del Consigliere Bozza parte dal presupposto normativo e fattuale dell'intervenuta modifica normativa dell'art. 13 del Dlgs. 228/2001 ad opera del comma 499, dell'articolo 1 della legge della 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.

Il menzionato intervento normativo statale sostituisce i previgenti “distretti rurali” - che in realtà non scompaiono, ma sono contemplati alla lettera b) del comma 2 del nuovo articolo 13 del D.lgs. n. 228/2001, come parte del più ampio contenitore - con gli attuali “distretti del cibo” e attribuendo alle regioni del compito di individuazione di detti distretti, cioè ai sensi del novellato comma 3 dell'articolo 13, che così attualmente dispone: “3. Le regioni e le province autonome provvedono all'individuazione dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale è costituito il Registro nazionale dei distretti del cibo.”

A tale novella legislativa di rango statale consegue l'articolato del progetto di legge regionale in discussione che modifica e innova, in conseguenza, le pertinenti parti della vigente legge regionale n. 40 del 2003 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

La proposta di legge contiene dunque l'innovazione della terminologia di riferimento, la delega alla Giunta regionale, su parere della competente commissione consiliare, dei meccanismi di definizione di termini criteri e modalità per l'individuazione dei distretti del cibo nonché i relativi strumenti di controllo e monitoraggio; su questo specifico aspetto devo comunque rilevare che la Giunta regionale aveva già provveduto, in ossequio alla disciplina di rilievo nazionale, come novellata nel 2017, a tracciare una metodologia ai fini della individuazione dei distretti del cibo: mi riferisco alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1863 del 17 dicembre

2019 e alla versione consolidata di tale metodologia adottata con successiva Deliberazione di Giunta regionale n. 151 del 09 febbraio 2021; dunque, la modifica proposta con l'attuale progetto di legge ha verosimilmente la funzione, tuttavia neutra, di garantire copertura normativa regionale e di introdurre nella metodologia di individuazione dei distretti le funzioni di monitoraggio e controllo, che per la verità la Dgr n. 151 del 9 febbraio 2021 già contempla.

Sono previste azioni di intervento ulteriori, anche rispetto a quanto previsto dai fondi nazionali, quali l'attribuzione di criteri di priorità nell'accesso ai fondi strutturali e ciò ai fini della valorizzazione dei prodotti dei distretti del cibo e l'estensione anche al sostegno dei distretti del cibo dei fondi da istituire presso Veneto Sviluppo.

Quanto alla definizione di Distretti del cibo, mi riferisco all'articolo 2 del progetto di legge, ho qualche perplessità sul fatto che non si sia stato effettuato un rinvio formale e secco alla definizione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 2001, come innovato; più precisamente, la previsione che i distretti del cibo "[...] rappresentano sistemi produttivi territoriali anche interprovinciali o interregionali caratterizzati da un fattore aggregante rispetto al sistema produttivo agricolo e agroindustriale", nel tentativo di fare un sunto della definizione statale, coglie invero solo una parte di quanto sta inscritto all'interno delle varie classificazioni contenute nel contenitore normativo statale di distretti del cibo. In tal senso, considerato che non si è ritenuto di fare un rinvio formale all'art.13, ma si è inteso aggiungere qualcosa di nuovo, ritengo opportuno, ma ovviamente lo pongo all'attenta valutazione del primo firmatario e del legislativo, richiamare anche le finalità dei distretti del cibo, da qui, appunto, il mio emendamento.

Infine, avuto riguardo all'articolo 3 del progetto di legge, che sostituisce, innovandole, alcune parti del vigente articolo 9 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40, rilevo che il nuovo comma 3, chiamato a sostenere l'incentivazione regionale alla costituzione di distretti del cibo che prevedano l'attivazione di sinergie fra attività caratterizzate da prossimità territoriale collega tale incentivazione a precise e varie finalità, ritengo che, con riferimento alla finalità di cui alla lettera b), e cioè "sostegno dei processi finalizzati alla sicurezza alimentare e alla riduzione dello spreco alimentare", dovendo assicurare l'incentivazione di processi, e dunque di metodologie di produzione, possa essere opportuno inserire ed esplicitare anche la finalità di "sviluppo della sostenibilità ambientale" intesa come capacità di mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle risorse naturali, in linea, in tal senso, con quanto è dato rilevare dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile adottata da questo Consiglio regionale, Strategia che, come ambito di miglioramento del Veneto, cui corrispondono ben precise linee di intervento alla Macrocategoria Strategica 5 (Per una riproduzione del capitale naturale): alla voce "sostenibilità ambientale", indica quanto segue: "Le principali criticità sono sintetizzate da alcuni indicatori: inquinamento dell'aria, elevato tasso di impermeabilizzazione e di consumo di suolo, scarsa efficienza delle reti idriche, scarsa percentuale di trattamento delle acque reflue, bassa percentuale di energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili ed elevato consumo energetico. Inoltre, per la diffusa presenza di colture specializzate, si registra un'elevata concentrazione per ettaro di superficie di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Inoltre, l'utilizzo di superfici agricole destinate a produzione biologica è di molto inferiore alla media nazionale. Basso è anche il numero di imprese dotate di certificazione ambientale."";

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compreso il relativo emendamento, la proposta di legge composta di n. 8 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato, il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 33
Voti favorevoli	n. 33

Art. 2

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 32
Voti favorevoli	n. 32

Art. 3

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 35
Voti favorevoli	n. 35

Art. 4

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 36
Voti favorevoli	n. 36

Art. 5

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 34
Voti favorevoli	n. 33
Astenuti	n. 1

Art. 6 e 7

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 36
Voti favorevoli	n. 36

Art. 8

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 34
Voti favorevoli	n. 34

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA quindi la legge nel suo complesso nel testo che segue:

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003 N. 40 “NUOVE NORME PER GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA” E ADOZIONE DI MISURE DI VALORIZZAZIONE DEI DISTRETTI DEL CIBO

Art. 1 - Abrogazione dell'articolo 7 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

1. L'articolo 7 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 è abrogato.

Art. 2 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

1. L'articolo 8 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 è così sostituito:

“Art. 8 - Distretti del cibo.

1. I distretti del cibo sono definiti dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modificazioni e rappresentano sistemi produttivi territoriali anche interprovinciali o interregionali caratterizzati da un fattore aggregante rispetto al sistema produttivo agricolo e agroindustriale.”.

Art. 3 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

1. L'articolo 9 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 è così sostituito:

“Art. 9 - Individuazione dei distretti del cibo.

1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, definisce i termini, i criteri e le modalità per l'individuazione dei distretti del cibo nonché i relativi strumenti di controllo e monitoraggio dell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. L'atto istitutivo del distretto deve contenere la individuazione del nome dello stesso e del territorio cui si riferisce.

3. La Regione incentiva la costituzione di distretti del cibo che prevedano l'attivazione di sinergie fra attività caratterizzate da prossimità territoriale al fine:

a) di promuovere i prodotti del territorio del distretto, inserendo gli stessi nel circuito enogastronomico del territorio di riferimento;

b) di sostenere processi finalizzati alla sicurezza alimentare e alla riduzione dello spreco alimentare, anche al fine di tutelare le attività e le produzioni agricole e agroalimentare e di salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale e la sua biodiversità;

c) di attivare forme di reinsediamento produttivo e occupazionale in aree rurali dismesse;

d) di sviluppare interventi e servizi funzionali a progetti di economia solidale;

e) di integrare le attività turistiche del territorio di riferimento.

4. La Giunta regionale svolge attività di comunicazione e di informazione al fine di incentivare la nascita dei distretti di cui all'articolo 8.”

2. La rubrica del Titolo III della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” è conseguentemente così modificata “**TITOLO III - Distretti del cibo**”.

Art. 4 - Norma di prima applicazione.

1. Nelle more della definizione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura", così come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge sono considerati quali distretti del cibo, i distretti già costituiti e riconosciuti dalla Giunta regionale in applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 5 - Modifica all'articolo 50 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

1. All'articolo 50, comma 3, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40, le parole: "*i distretti rurali e agroalimentari di qualità*" sono sostituite dalle seguenti: "*i distretti del cibo*".

Art. 6 - Inserimento di articolo nella legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" per il sostegno alle attività di promozione dei distretti del cibo.

1. Dopo l'articolo 51 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 è inserito il seguente:

"Art. 51 bis - Sostegno alle attività di promozione dei distretti del cibo.

1. La Giunta regionale promuove, incentiva e sostiene le iniziative dei distretti del cibo volte al riconoscimento, alla diffusione e commercializzazione dei prodotti di ciascun distretto, valorizzando le relative progettualità con l'attribuzione di criteri di priorità e preferenza ai fini dell'assegnazione dei fondi strutturali stanziati dall'Unione Europea per l'ambito tematico di riferimento compreso all'interno della strategia di sviluppo locale (SSL) ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) 2021/1060."

Art. 7 - Modifica all'articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

1. All'articolo 57, comma 2, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura", dopo le parole: "*e della trasformazione e commercializzazione,*" sono inserite le seguenti: "*nonché per finanziare l'attività dei distretti del cibo previsti dall'articolo 8,*".

Art. 8 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a valere sui programmi cofinanziati dai fondi europei

Assegnati n. 51
Presenti-votanti n. 41
Voti favorevoli n. 41

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Alessandra Sponda

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti

INDICE

Art. 1 - Abrogazione dell'articolo 7 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".....	8
Art. 2 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".....	8
Art. 3 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".....	8
Art. 4 - Norma di prima applicazione.....	9
Art. 5 - Modifica all'articolo 50 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".....	9
Art. 6 - Inserimento di articolo nella legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" per il sostegno alle attività di promozione dei distretti del cibo.	9
Art. 7 - Modifica all'articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".....	9
Art. 8 - Clausola di neutralità finanziaria.	9